



## IL DOCUMENTO

# Le dieci regole d'oro per il 14 ottobre

Pubblichiamo ad uso e consumo di tutti i sostenitori del Partito democratico i testi integrali del Decalogo per le assemblee costituenti del Pd e il regolamento votato dal Comitato dei 45. Troverete nel secondo molte cose presenti nel primo documento che è un testo più sintetico. Da qui al 14 ottobre sono i testi base del Pd.

## DECALOGO PER LE ASSEMBLEE COSTITUENTI DEL PARTITO DEMOCRATICO

**1** È indetta per il 14 ottobre 2007 l'elezione dei componenti della Assemblea costituente nazionale e, in collegamento con essi, del Segretario politico nazionale del partito democratico. È inoltre indetta, per quella stessa data, l'elezione dei componenti delle Assemblee regionali e, in collegamento con essi, dei segretari regionali del partito. Nella Regione Trentino Alto Adige si eleggono i componenti delle assemblee provinciali di Trento e Bolzano e i relativi segretari provinciali; le due assemblee provinciali costituiscono insieme l'Assemblea regionale che elegge il proprio coordinatore, eventualmente anche prevedendo la tornazione in tale incarico fra i due segretari provinciali.

**2** Con successivo Regolamento vengono stabilite le modalità di elezione delle Assemblee provinciali e dei Segretari provinciali, da tenersi entro il 31 dicembre 2007.

**3** Possono partecipare in qualità di elettori e di candidati tutte le cittadine ed i cittadini italiani che al 14 ottobre abbiano compiuto sedici anni nonché, con i medesimi requisiti di età, le cittadine e i cittadini dell'Unione europea residenti, le cittadine e i cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, i quali al momento del voto dichiarano di voler partecipare al processo costituente del Partito Democratico e devolvono un contributo minimo di 1.500, ridotto a 21 per le elettrici e gli elettori che non ancora compiuto venticinque anni.

**4** Qualora sia stata eletta una maggioranza assoluta di componenti l'Assemblea a sostegno di un candidato Segretario, il Presidente dell'Assemblea costituente nazionale lo proclama eletto all'apertura della prima seduta dell'Assemblea stessa; in caso contrario il Presidente indice in quella stessa seduta un ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l'Assemblea e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di

voti validamente espressi. La stessa regola si applica per i segretari regionali.

**5** L'Assemblea Nazionale, convocata da Romano Prodi che ne assume la Presidenza, si riunisce per la prima seduta il 27 ottobre 2007. Essa approva il Manifesto e lo Statuto nazionale del Partito, ed assolve ad ogni altra funzione attribuita dalle norme transitorie e finali dello Statuto. La prima seduta delle Assemblee costituenti regionali è convocata da Romano Prodi entro 30 giorni dallo svolgimento delle elezioni. L'Assemblea come primo adempimento procede all'elezione del proprio presidente tra i propri componenti a scrutinio segreto; nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione la maggioranza dei componenti si procede a una seconda votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati. Nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto nazionale, tali Assemblee approvano il rispettivo Statuto regionale, ed assolvono ad ogni altra funzione attribuita loro dalle norme transitorie e finali degli Statuti nazionali e regionali.

**6** Per l'assegnazione dei seggi ai fini dell'elezione della Assemblea Nazionale, si fa riferimento ai collegi e alle circoscrizioni di cui alla legge 4 agosto 1993, n. 277 (legge Mattarella Camera). Milleduecento

seggi vengono distribuiti tra le circoscrizioni in proporzione al numero di residenti e milleduecento seggi in proporzione al numero dei voti conseguiti dall'Ulivo nelle elezioni del 2006 per la Camera dei deputati, in entrambi i casi sulla base del metodo dei quozienti interi e dei più alti resti. I seggi così assegnati a ciascuna circoscrizione vengono ripartiti tra i collegi in proporzione ai voti conseguiti dall'Ulivo nelle elezioni del 2006 per la Camera dei deputati sulla base del metodo dei quozienti interi e dei più alti resti. Ogni collegio elegge almeno 3 delegati. Un ulteriore seggio è assegnato ai collegi in cui abbia partecipato al voto un numero di persone pari a più del 20 per cento dei voti ottenuti dall'Ulivo nelle elezioni per la Camera dei deputati del 2006. Gli italiani residenti all'estero eleggono 60 rappresentanti

**7** Le liste per l'elezione dell'Assemblea Nazionale sono plurinomiali con alternanza di genere. Occorrono tra 100 e 150 firme per presentare una lista di collegio. Nessuno può candidarsi in più di un collegio. La lista può indicare un candidato Segretario nazionale. Ci si può collegare nella circoscrizione con una dichiarazione di intenti. Devono essere presentate, a pena di nullità, tra il 21 e il 22 settembre. Con un sistema

analogo a quello vigente per la Camera fino al 1992, si assegnano prima i seggi pieni nei collegi con la proporzionale (quoziente corretto a + 2), poi i seggi non assegnati e i voti non utilizzati (resti) confluiscono a livello circoscrizionale. Le liste che a quel livello hanno ottenuto più del 5% dei voti si dividono i seggi residui col medesimo metodo; i seggi in questo modo assegnati a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle liste di collegio con i resti più grandi. Le liste che si collegano a livello circoscrizionale devono avere metà capilista uomini e metà capilista donne.

**8** Le dichiarazioni di candidatura alla carica di Segretario Nazionale sono presentate entro il 30 luglio 2007 unitamente a una dichiarazione di intenti e a un numero di firme compreso tra duemila e tremila, di cui almeno cento in cinque diverse regioni. Le dichiarazioni di candidatura sono accettate se corredate, entro i termini previsti per la presentazione delle liste, da dichiarazioni di liste presentate in almeno 25 diversi collegi, in non meno di 5 differenti regioni. Le dichiarazioni di candidatura alla carica di Segretario Regionale sono presentate entro il 12 settembre 2007 unitamente a una dichiarazione d'intenti e a un numero di firme compreso tra 500 e 750 per le

Regioni fino a un milione di abitanti e tra 1000 e 1500 per le Regioni con popolazione superiore a un milione di abitanti

**9** Per essere ammessi al voto, che si svolge in unica giornata dalle ore 7 alle ore 20, occorre esibire al seggio un documento di identificazione e, ad eccezione dei non ancora maggiorenni e dei non cittadini, la propria tessera elettorale. Saranno determinate con successivo regolamento le modalità di voto per i non ancora maggiorenni e i non cittadini e per gli studenti universitari fuorisede nella loro sede universitaria.

**10** Le schede contengono una colonna per ciascuna lista, all'interno della quale sono presenti, nell'ordine, dall'alto in basso, i nominativi dei candidati di collegio, preceduti dal candidato alla carica di Segretario nazionale sostenuto dalla lista. Gli elettori possono esprimere un unico voto in un'unica colonna di ciascuna scheda. Il voto si considera valido in qualsiasi punto della colonna sia stato apposto un segno. Sono considerate non valide le schede che presentino segni di votazione che ricadono all'interno di due o più colonne. Lo scrutinio inizia subito dopo il voto dell'ultimo elettore presente nel seggio al momento della chiusura.

## REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE ASSEMBLEE COSTITUENTI DELL'ULIVO-PARTITO DEMOCRATICO

### Articolo 1

Indizione dell'elezione e titolari dell'elettorato attivo e passivo

**1.** È indetta per il 14 ottobre 2007 l'elezione dei componenti della Assemblea costituente nazionale e, in collegamento con essi, del Segretario politico nazionale del partito democratico. È inoltre indetta, per quella stessa data, l'elezione dei componenti delle Assemblee regionali e, in collegamento con essi, dei segretari regionali del partito. Nella Regione Trentino Alto Adige si eleggono i componenti delle assemblee provinciali di Trento e Bolzano e i relativi segretari provinciali; le due assemblee provinciali costituiscono insieme l'Assemblea regionale che elegge il proprio coordinatore, eventualmente anche prevedendo la tornazione in tale incarico fra i due segretari provinciali.

**2.** Possono partecipare in qualità di elettori e di candidati tutte le cittadine ed i cittadini italiani che al 14 ottobre abbiano compiuto sedici anni nonché, con i medesimi requisiti di età, le cittadine e i cittadini dell'Unione europea residenti, le cittadine e i cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, i quali al momento del voto dichiarano di voler partecipare al processo costituente del Partito Democratico e devolvono un contributo minimo di 1.500, ridotto a 21 per le elettrici e gli elettori che non ancora compiuto venticinque anni.

**3.** Con successivo Regolamento vengono stabilite le modalità di elezione delle Assemblee provinciali e dei Segretari provinciali, da tenersi entro il 31 dicembre 2007.

### Articolo 2

Funzioni degli organi da eleggere

**1.** L'Assemblea Nazionale, convocata da Romano Prodi che ne assume la Presidenza, si riunisce per la prima seduta il 27 ottobre 2007. Essa approva il Manifesto e lo Statuto nazionale del Partito, ed assolve ad ogni altra funzione attribuita dalle norme transitorie e finali dello Statuto.

**2.** La prima seduta delle Assemblee costituenti regionali è convocata da Romano Prodi entro 30 giorni dallo svolgimento delle elezioni ed è presieduta dal Presidente del collegio circoscrizionale dei garanti; nelle Regioni con più circoscrizioni la presidenza della prima seduta è affidata al Presidente del collegio dei garanti della circoscrizione del capoluogo di regione. L'Assemblea come primo adempimento procede all'elezione del proprio presidente tra i propri componenti a scrutinio segreto; nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione la maggioranza dei componenti si procede immediatamente a una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, di ballottaggio tra i due candidati più votati in cui risulta eletto il candidato col maggior numero di voti. Nel rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto nazionale, tali Assemblee approvano il rispettivo Statuto regionale, ed assolvono ad ogni altra funzione attribuita loro dalle norme transitorie e finali degli Statuti nazionali e regionali.

**3.** L'Assemblea costituente approva le

ulteriori disposizioni dirette a disciplinare, anche nella fase transitoria, le modalità di funzionamento degli organi, ivi compresi i poteri sostitutivi e sussidiari, nonché i casi di revoca e di surroga.

### Articolo 3

Comitati promotori e Ufficio di Presidenza

**1.** Il Comitato Promotore 14 Ottobre nomina l'Ufficio di Presidenza dell'elezione.  
**2.** L'Ufficio di Presidenza: a) nomina i componenti del Collegio nazionale e dei Collegi circoscrizionali dei Garanti, scelti fra personalità autorevoli e imparziali e, tra questi, i Presidenti dei Collegi stessi; b) nomina i componenti dell'Ufficio tecnico-amministrativo e, tra questi, il Direttore; c) nomina i membri dell'Ufficio di Tesoreria e, tra questi, il Tesoriere; d) riconosce i Comitati regionali e provinciali costituiti localmente; e) approva gli ulteriori

## Apparentemente una ragnatela intricata. Ma ci sono norme a garanzia della rappresentatività

regolamenti necessari allo svolgimento dell'elezione, ad eccezione di quelli di cui agli articoli successivi.

**3.** Il Comitato promotore nazionale e i Comitati promotori regionali e provinciali, così come i Collegi dei garanti e gli uffici di cui al successivo articolo 4, hanno il fine di promuovere e garantire lo svolgimento della consultazione elettorale del livello istituzionale corrispondente e si considerano sciolti al momento dell'insediamento delle relative Assemblee.

### Articolo 4

Garanti

**1.** I Collegi dei Garanti decidono sulle controversie sorte in fase di applicazione delle norme contenute nel presente regolamento-quadro e nei Regolamenti di cui all'articolo precedente e vigilano, ciascuno per l'ambito territoriale di propria competenza, sul corretto e imparziale svolgimento dell'elezione.

**2.** Gli eventuali reclami o ricorsi possono essere presentati da ciascuno dei partecipanti alla votazione al Collegio dei garanti della circoscrizione di residenza.

**3.** I reclami e i ricorsi relativi alla presentazione delle candidature devono essere presentati entro due giorni dalla decisione sulla loro ammissibilità.

**4.** I reclami e i ricorsi relativi alle operazioni di voto e alla proclamazione dei risultati devono essere presentati entro le 48 ore successive.

**5.** I Garanti si pronunciano sulle questioni di cui al comma 4 entro le 24 ore successive.

### Articolo 5

### Uffici tecnici

**1.** L'Ufficio tecnico-amministrativo cura l'attuazione del presente regolamento e lo svolgimento dell'elezione, a partire dalla predisposizione dei moduli e dalla definizione delle modalità di presentazione delle candidature. Entro quindici giorni dalla nomina dei suoi componenti, predispone i regolamenti necessari a specificare le procedure operative per la gestione delle operazioni di voto.  
**2.** Il Direttore è responsabile del coordinamento organizzativo delle attività di voto.  
**3.** Il Responsabile della comunicazione dell'Ulivo promuove e coordina le attività finalizzate a informare i cittadini e sollecitare la partecipazione al voto.  
**4.** L'Ufficio di Tesoreria è responsabile per la gestione finanziaria delle attività connesse con lo svolgimento dell'elezione.  
**5.** L'Ufficio tecnico-amministrativo decide le proprie modalità di articolazione a livello territoriale.

### Articolo 6

Ripartizione dei seggi per l'Assemblea costituente nazionale tra le circoscrizioni ed i collegi

**1.** Per la ripartizione dei seggi della Assemblea Nazionale, si fa riferimento ai collegi e alle circoscrizioni di cui alla legge 4 agosto 1993, n. 277. Milleduecento seggi vengono distribuiti tra le circoscrizioni in proporzione al numero di residenti e milleduecento seggi in proporzione al numero dei voti conseguiti dall'Ulivo nelle elezioni del 2006 per la Camera dei deputati, in entrambi i casi sulla base del metodo dei quozienti interi e dei più alti resti.

**2.** I seggi così assegnati a ciascuna circoscrizione vengono ripartiti tra i collegi in proporzione ai voti conseguiti dall'Ulivo nelle elezioni del 2006 per la Camera dei deputati sulla base del metodo dei quozienti interi e dei più alti resti. Qualora uno o più collegi abbiano ottenuto con tale metodo meno di tre seggi, ne ottengono tre. Si procede quindi nuovamente alla ripartizione di tutti i seggi tra gli altri collegi, sempre in proporzione ai voti conseguiti dall'Ulivo nelle elezioni del 2006 per la Camera dei deputati sulla base del metodo dei quozienti interi e dei più alti resti, reiterando eventualmente il computo fino a che tutti i collegi ottengano un minimo di tre seggi. Nelle circoscrizioni delle Regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige la ripartizione dei seggi nei collegi è stabilita con successivo Regolamento. Un ulteriore seggio è assegnato ai collegi in cui abbia partecipato al voto un numero di persone pari a più del 20 per cento dei voti ottenuti dall'Ulivo nelle elezioni per la camera dei deputati del 2006.

**3.** Gli italiani residenti all'estero eleggono 60 rappresentanti. La ripartizione dei candidati nelle diverse circoscrizioni e le modalità di svolgimento della campagna elettorale e di voto sono regolate con apposito regolamento da approvare dall'Ufficio di Presidenza su proposta di un gruppo di coordinamento da questo appositamente nominato.

### Articolo 7

### Candidature

**1.** Le liste per l'elezione dell'Assemblea Nazionale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere nei relativi collegi e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50. A pena di inammissibilità, le liste devono essere composte alternando candidati di sesso diverso. A pena di inammissibilità, se il numero di liste tra loro collegate in ambito circoscrizionale è pari, non più della metà di tali liste possono avere come capolista persone dello stesso sesso; se il numero di liste tra loro collegate in ambito circoscrizionale è dispari, la differenza di numero tra capilista di sesso diverso non può essere superiore a una unità.  
**2.** Le candidature nei collegi sono presentate all'Ufficio tecnico amministrativo territorialmente competente. Le candidature

## Entro il 30 luglio i candidati segretari dovranno presentare almeno duemila firme in cinque regioni

all'Assemblea nazionale devono essere corredate dalle sottoscrizioni di almeno cento e non più di centocinquanta aventi diritto nei rispettivi collegi, autenticate da almeno un consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale. Nessuno può sottoscrivere più di una lista.  
**3.** Nessuno può candidarsi in più di un collegio per l'elezione dell'Assemblea nazionale.  
**4.** Non è ammessa la candidatura di persone notoriamente appartenenti a forze politiche o ad ispirazioni ideali non riconducibili al progetto dell'Ulivo-Partito Democratico.  
**5.** Non è ammessa la candidatura di persone che, alla data di presentazione delle candidature, si trovino in una delle situazioni previste dall'art. 1 del codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare il 3 aprile 2007.  
**6.** Le candidature per l'Assemblea costituente nazionale sono valide solo se accompagnate dai seguenti documenti sottoscritti:

a) dichiarazione di accettazione della candidatura con un ordine delle candidature;  
b) dichiarazione di adesione al processo costituente del Partito Democratico;  
c) nome o slogan identificativo della lista;  
d) dichiarazione politica avente riguardo agli intenti che la lista si propone in relazione ai compiti dell'Assemblea costituente;  
e) indicazione di un referente circoscrizionale della lista, corredata dalla

corrispondente dichiarazione di accettazione del ruolo di referente da parte di quest'ultimo;

f) eventuale dichiarazione di collegamento con liste di candidati presentate in altri collegi della medesima circoscrizione identificate dalla medesima denominazione, dalla medesima dichiarazione di intenti e dal medesimo referente circoscrizionale;  
g) indicazione della persona che la lista sostiene come candidato alla carica di Segretario Nazionale, corredata dalla corrispondente dichiarazione di accettazione da parte di quest'ultimo;  
h) autocertificazione che non ricorrono per nessuno dei candidati inclusi nella lista le condizioni di inammissibilità di cui al precedente comma 5.

**7.** Le liste per l'Assemblea Costituente devono essere presentate, a pena di nullità, tra il 21 e il 22 settembre 2007.  
**8.** Le dichiarazioni di candidatura alla carica di Segretario Nazionale sono presentate all'Ufficio tecnico amministrativo nazionale entro il 30 luglio 2007 unitamente a una dichiarazione di intenti e a un numero di firme compreso tra duemila e tremila, di cui almeno cento in ognuna di cinque regioni. Le dichiarazioni di candidatura sono accettate se corredate, entro i termini previsti per la presentazione delle liste, da dichiarazioni di cui al comma 6, lettera g), relative a liste presentate in almeno 25 diversi collegi presenti in non meno di 5 differenti regioni.

**9.** Nel caso in cui una candidatura alla carica di Segretario Nazionale sia stata dichiarata invalida, il referente circoscrizionale della lista che lo aveva indicato ai sensi della lettera g) del comma 6 può, entro i 5 giorni successivi al termine di cui al comma 9, indicare il nome di un ulteriore candidato alla carica di Segretario Nazionale, scelto fra i soggetti che abbiano regolarmente presentato la propria candidatura ai sensi del precedente comma 8 e corredata dall'accettazione dell'interessato. In caso di mancata accettazione la lista decade.

**10.** L'eventuale mendace autocertificazione di cui al precedente comma 6, lettera h), costituisce causa di ineleggibilità. In caso di elezione l'accertamento della mendace dichiarazione comporta l'immediata decadenza da qualsiasi carica del partito e la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria per il reato di falsità ideologica in atti privati (art. 485 c.p.) nonché la revoca di tutti i componenti della stessa lista di collegio alla quale appartiene il candidato.

### Articolo 8

Confronto tra i candidati

**1.** L'Ufficio di Presidenza promuove assemblee ed iniziative pubbliche nel corso delle quali ha luogo un confronto tra i candidati o i loro delegati a parità di condizioni. Tali assemblee si svolgono nei 20 giorni antecedenti la data di svolgimento dell'elezione. Iniziative analoghe possono essere promosse anche tramite l'utilizzo delle reti di comunicazione telematica.

segue a pagina 27